



Sent. n. 187/2023

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

Composta dai Signori Magistrati:

Paolo Novelli	Presidente
Eugenio Musumeci	Giudice
Michele Minichini	Giudice - relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio in riassunzione iscritto al n. 71174 R.G. promosso dalla Procura regionale presso questa Sezione nei confronti del Sig. Gennaro Pitocchi nato il 20.9.1958 ad Aversa (CE) (c.f. PTCGNR58P20A512M) e ivi residente alla via Fermi n. 20, rappresentato e difeso dall'avv. Luciano Costanzo (c.f. CSTLCN78D11F839R), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Marco Andreoli in Napoli alla Via Riviera di Chiaia n. 155 (pec luciano.costanzo78@avvocatismcv.it).

Visti l'atto di citazione e gli altri atti del giudizio;

uditi nell'udienza del giorno 12.1.2023, con l'assistenza del Segretario dr.ssa Alessandra Polese, il relatore Michele Minichini, il

rappresentante del Pubblico Ministero il SPG Davide Vitale e l'avv. Luciano Costanzo per il convenuto.

Fatto

1. Con atto depositato in data 18 giugno 2018 la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale citava in giudizio il Sig. Gennaro Pitocchi per chiederne la condanna, a titolo di colpa grave, al pagamento in favore del Comune di Teverola (CE) della somma di € 117.872,39 oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio, in quanto nella qualità di responsabile dell'Area tecnica dal 22.9.2000 al 7.6.2009 del Comune di Teverola avrebbe omesso di riscuotere gli oneri concessori dai privati a seguito del rilascio di ventidue titoli edilizi negli anni 2004 e 2005 per la realizzazione di sottotetti abitabili, in considerazione del fatto che l'azione di recupero del predetto importo comprensivo della sanzione da parte del Comune risultava preclusa in seguito al decorso del termine decennale di prescrizione.

1.1. La Procura nello specifico quantificava il danno in € 47.793,28 a titolo di oneri concessori non riscossi, in € 19.117,31 a titolo di sanzione massima non riscossa ai sensi dell'art. 42 del d.p.r. 6.6.2001 n. 380 (incremento del 40% del contributo non versato) e € 50.961,80 a titolo di interessi moratori calcolati dall'1.1.2006 al 28.2.2018 (data dell'invito a dedurre del 28.2.2018).

2. Questa Sezione, con la sentenza 31.10.2019 n. 509, dichiarava

contumace il Pitocchi e condannava lo stesso al pagamento di € 117.782,39 in favore del Comune di Teverola (CE) per aver con grave negligenza violato i propri obblighi di servizio omettendo di quantificare gli oneri per la trasformazione o la realizzazione dei sottotetti e omettendo di esercitare i necessari controlli sui pagamenti degli oneri concessori da parte dei soggetti ai quali erano stati rilasciati i titoli edilizi.

Tale decisione, appellata dal convenuto, veniva in seguito annullata con sentenza 23.6.2021 n. 317 della Corte dei Conti, Sezione III giurisdizionale d'Appello che ha disposto "...il rinvio al giudice di primo grado per la prosecuzione, una volta sanata la nullità della notifica della citazione, del giudizio sul merito e la pronuncia anche sulle spese del grado d'appello."

3. Il giudizio veniva in seguito riassunto dalla Procura erariale con atto del 29 novembre 2021, ai sensi dell'art. 199, comma 3, del C.g.c. In tale atto l'attore pubblico, richiamate le fasi precedenti del giudizio, si riportava integralmente alle motivazioni della citazione del 18.6.2018 e chiedeva la condanna del Pitocchi.

3.1. In particolare, la predetta citazione dopo aver fornito, in via preliminare, un quadro della natura giuridica degli oneri concessori a seguito del rilascio di un titolo edilizio, indicato i relativi approdi della giurisprudenza amministrativa, che ha configurato tali oneri come una prestazione patrimoniale imposta, e sottolineato che il legislatore ha

previsto un sistema sanzionatorio in ipotesi di ritardo da parte del concessionario del pagamento degli stessi, poneva in rilievo il dovere di servizio del pubblico dipendente, investito della specifica competenza nell'Ente interessato, di controllarne l'effettivo versamento. Per gli oneri concessori degli anni 2004 e 2005, non risultando alcuna riscossione da parte del Comune di Teverola, si sarebbe quindi consolidata la perdita del relativo diritto di credito con il decorso decennale della prescrizione, configurandosi così un danno per il patrimonio comunale certo, attuale e concreto.

L'attore erariale inviava, ai sensi dell'art. 67 del d.lgs. 26.8.2016 n. 174 (codice di giustizia contabile), il rituale invito a fornire deduzioni ai due allora responsabili dell'Area tecnica, l'ing. Gennaro Pitocchi e l'arch. Carmen Mottola. In seguito alle controdeduzioni fornite da quest'ultima la sua posizione veniva archiviata per non aver concorso, sotto il profilo del nesso di causalità, alla produzione del danno. Diversamente le deduzioni del Pitocchi non venivano ritenute tali da integrare un'esimente della contestata responsabilità, in quanto avrebbe violato gli obblighi di servizio connessi al monitoraggio del versamento degli oneri e omesso di effettuare il passaggio di consegne al successivo responsabile dell'Area tecnica, momento necessario per garantire la conoscenza dei procedimenti edilizi in corso.

4. In data 17.2.2022 si costituiva Gennaro Pitocchi.

Il convenuto in primis rilevava l'assenza di danno in ordine agli oneri

concessori, avendo i privati versato il quantum debeatur; in secondo luogo evidenziava che l'asserita responsabilità amministrativo-contabile, derivante dallo spirare del termine di prescrizione che aveva precluso l'esercizio di eventuali azioni di recupero dei crediti da parte dell'Amministrazione, non poteva essere ascritta esclusivamente al convenuto, non avendo lo stesso ricoperto l'incarico di responsabile dell'Area tecnica per l'intero periodo di decorso del termine di prescrizione, essendosi i crediti prescritti nel 2014 e 2015, mentre l'incarico del convenuto era cessato nel 2009.

La difesa contestava anche quanto affermato dall'attore erariale in riferimento alla non corretta determinazione del quantum debeatur degli oneri concessori, avendo il Pitocchi applicato senza errori la disciplina all'epoca vigente. In via gradata rilevava la non corretta determinazione degli importi relativi alle sanzioni, in quanto l'art. 42 del d.p.r. 380/2001 riferisce l'incremento percentuale solo ai contributi di costruzione e non anche agli oneri di urbanizzazione; pertanto, da quanto determinato dalla Procura andrebbe decurtata la somma di € 10.761,38.

Infine, obiettava che, diversamente dalla prospettazione attorea, non sarebbero dovuti gli interessi moratori in quanto la sanzione per il mancato pagamento degli oneri concessori non potrebbe essere cumulabile con altre penalità né con gli interessi legali o moratori (sono citati: Corte dei Conti Calabria sent. 14.5.1993 n. 20 e Consiglio

Giustizia Amministrativa Sicilia sentenza 1.4.2021 n. 283); in ogni caso evidenziava che gli interessi si prescrivono nel termine di cinque anni e, pertanto, se dovuti risultano limitati ai cinque anni precedenti l'invito a dedurre del 2018, quindi solo dal 28.2.2013 e non dall'1.1.2006.

All'esito dell'udienza dell'8.3.2022 il Collegio, con l'ordinanza del 12.4.2022 n. 76, chiedeva all'Area Tecnica Urbanistica del Comune di Tavarola di indicare:

1. l'esatta entità degli oneri relativi ai permessi di costruire rilasciati dal Pitocchi e indicati nell'atto di citazione, quali originariamente determinati dal Pitocchi medesimo;
2. quale parte di tali oneri fosse stata effettivamente versata dai singoli beneficiari dei suddetti titoli edilizi;
3. se, corrispondentemente, fosse residuo un insoluto rispetto agli oneri, quali originariamente determinati dal convenuto, e per quale entità ovvero se lo stesso fosse la conseguenza di una rivalutazione della non appropriatezza del titolo rilasciato (con particolare riferimento alla identificazione di sottotetto come "non abitabile" anziché "abitabile");
4. le somme originariamente determinate dal Pitocchi e di quelle eventualmente non versate dai singoli beneficiari dei titoli edilizi, i termini entro cui ciascun pagamento avrebbe dovuto essere effettuato e, separatamente, le sanzioni amministrative eventualmente

applicabili, ai sensi del TU in materia edilizia.

Con la nota del 6.7.2022 n. 8382 il Comune forniva i riscontri richiesti.

Nello specifico il Comune inviava l'elenco dell'entità degli oneri nel periodo richiesto, differenziando per ogni singolo procedimento edilizio gli oneri versati dal residuo ancora dovuto.

5. Con successiva memoria del 21.12.2022 la difesa del Pitocchi si riportava alle conclusioni rassegnate nell'atto di costituzione: in via prioritaria insisteva sull'assenza di responsabilità del convenuto e, in via subordinata, tenuto conto che in base all'istruttoria il quantum debeatur ammontava a € 59.426,65, cifra inferiore alla richiesta della Procura (€ 117.872,39), obiettava che esso sarebbe comunque da ripartire in percentuale tra i responsabili dell'Area tecnica che si sono succeduti nell'arco dei dieci anni precedenti alla verificatasi prescrizione dei crediti; nello specifico avendo l'ing. Pitocchi ricoperto l'incarico nel periodo dal 22.9.2000 al 7.6.2009 il danno di sua spettanza ammonterebbe a € 24.959,20.

6. All'odierna pubblica udienza le parti hanno discusso la causa, confermando infine le conclusioni già rassegnate.

Nello specifico il PM ha posto in evidenza che il comportamento omissivo del convenuto, sia in occasione del rilascio dei permessi di costruire che in tempo successivo aveva determinato il vulnus al bilancio comunale; che gli interessi moratori non potrebbero essere cumulati con la sanzione pecuniaria di cui all'art. 42 del d.p.r. 380/2001

nei 240 giorni del ritardato pagamento ma essi maturerebbero dal duecentoquarantunesimo giorno in poi.

L'avv. Costanzo per il convenuto ha contestato la sussistenza del dolo in punto di determinazione degli oneri di costruzione e l'asserito contegno omissivo del Pitocchi, nonché ha evidenziato che dalla documentazione del Comune risultava un importo degli oneri ancora da versare inferiore rispetto alla quantificazione prospettata dalla Procura (€ 42.447,61 in luogo di € 47.793,28) con la conseguente riduzione dell'importo delle sanzioni applicabili (€ 16.979,044 in luogo di € 19.117,31), nonché ha insistito sulla non cumulabilità degli interessi moratori con la sanzione pecuniaria, avendo quest'ultima natura onnicomprensiva.

In tale stato la causa è passata in decisione.

Diritto

1. Il giudizio in esame riguarda l'azione di responsabilità contabile instaurata dalla Procura erariale di questa Corte nei confronti dell'ingegnere Gennaro Pitocchi per fatti allo stesso addebitati in relazione al periodo dall'anno 2000 all'anno 2009 nel quale questi ha rivestito l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Teverola. I fatti consistono nel mancato integrale introito di crediti comunali, caduti nella prescrizione decennale, per oneri di urbanizzazione e di costruzione relativi a permessi di costruire afferenti a ventidue sottotetti con prospettato conseguente danno

erariale quantificato nell'importo di € 117.872,39.

In particolare l'attore erariale ha contestato al convenuto la violazione degli obblighi di servizio connessi al monitoraggio del versamento degli oneri, nonché il contegno omissivo da riferire al non corretto passaggio di consegne al successivo responsabile dell'Area tecnica, momento necessario per garantire la conoscenza dei procedimenti edilizi in corso.

2. Giova premettere che l'odierna fattispecie viene decisa nel merito in seguito all'atto di riassunzione del giudizio già oggetto di pronuncia di questa Sezione (sentenza n. 509/2019) successivamente annullata dal Giudice d'Appello avendo rilevato la nullità di notificazione dell'atto di citazione; e che le censure svolte nel merito dal convenuto in sede d'appello sono sostanzialmente identiche a quelle dedotte con l'atto di riassunzione.

2.1. Parte convenuta nello specifico ha contestato quanto affermato dalla Procura eccependo in via prioritaria l'insussistenza del danno (censura 3.1 pag. 5 atto di costituzione), in considerazione dell'integrale pagamento degli oneri relativi ai permessi di costruire oggetto dell'odierno giudizio.

Inoltre, sempre secondo la difesa del Pitocchi, non sarebbe possibile far ricadere in toto a suo carico la responsabilità dell'omissione, non avendo ricoperto l'incarico di responsabile dell'Area tecnica per l'intero arco temporale in cui i crediti si sono prescritti (censura 3.2 pag. 6 atto

di costituzione).

Neppure corretta risulterebbe l'affermazione della Procura erariale in ordine all'erronea valutazione degli oneri di urbanizzazione, in quanto il Pitocchi avrebbe definito l'importo degli stessi in base all'art. 36 del Regolamento Edilizio Comunale concernente le altezze minime e le modalità d'isolamento dei sottotetti adibiti ad abitazioni o uffici e all'art. 22 punto 10, riguardante i limiti di altezza dei fabbricati e dei limiti di possibile deroga dei volumi tecnici (censura 3.3 pag. 7 atto di costituzione). A ciò va aggiunto la corretta determinazione degli oneri relativi ai sottotetti non abitabili ma destinati a deposito, in quanto in tali ipotesi non dovrebbero essere dovuti gli oneri di urbanizzazione (censura 3.4 lett. a pag. 9 atto di costituzione).

Infine, sempre secondo la difesa del Pitocchi, non trova applicazione l'art. 42 del D.P.R. n. 380/2001 afferente al ritardato o omesso pagamento dei contributi di costruzione, in quanto i beneficiari dei permessi di costruire avrebbero pagato il contributo a essi richiesto in base all'importo correttamente determinato dal Pitocchi (censura 3.4 lett. b pag. 10 atto di costituzione).

3. Tanto premesso, passando all'esame del merito, conviene innanzi tutto ricordare che la sussistenza della responsabilità contabile-erariale implica sotto il profilo soggettivo il dolo o la colpa grave e sotto il profilo oggettivo la condotta antidoverosa del pubblico dipendente, omissiva nel caso in esame, l'evento-danno e il nesso

causale tra la condotta e il danno prodotto alla P.A.

Ciò posto, per quanto appresso si chiarirà, questa Sezione ritiene che nella fattispecie in esame, sussista la responsabilità addebitata al prevenuto Pitocchi; tuttavia, l'azione di responsabilità della Procura deve ritenersi solo parzialmente fondata nei sensi che di seguito saranno esposti.

3.1. E' pacifico in giudizio che il Pitocchi, negli anni d'interesse, ha svolto le funzioni di responsabile dell'Area Tecnica del Comune in base al rapporto di pubblico impiego, e che in tale veste ha rilasciato i permessi di costruire concernenti i ventidue sottotetti in questione; e pertanto da ciò deriva il suo precipuo obbligo d'ufficio di determinare i corretti importi di denaro per gli oneri di urbanizzazione e di costruzione e di curarne la riscossione, nel pieno rispetto della normativa contenuta nel D.P.R. 6.6.2001 n. 380 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e in particolare degli artt. 16 e segg., riguardanti l'imposizione contributiva e le sue modalità di corresponsione da parte dei titolari dei permessi, nonché degli artt. 42 e segg. inerenti alle sanzioni in caso di mancato o ritardato pagamento degli oneri di costruzione e alle modalità di riscossione coattiva dei crediti contributivi non assolti.

Da tanto emerge senza alcun dubbio la sussistenza della condotta antidoverosa del convenuto, nonché del nesso causale tra la condotta omissiva del convenuto medesimo e il danno corrispondente al

mancato introito monetario sofferto dal Comune, essendosi nel frattempo il credito contributivo, come è pacifico in giudizio, prescritto per decorso del termine decennale.

E invero oggettivamente sussiste anche il danno erariale.

Come risulta dalla relazione depositata in giudizio in data 6.7.2022 dall'Ufficio Tecnico del Comune di Teverola, in esecuzione dell'ordinanza istruttoria n. 76 del 12/4/2022 di questa Sezione, gli importi per oneri contributivi incassati dall'Ente a riguardo dei sottotetti in questione sono tutti inferiori a quelli dovuti.

E', dunque, del tutto priva di fondamento la censura dedotta dal prevenuto col motivo 3.1 (pag. 5) dell'atto di costituzione in giudizio secondo cui gli importi monetari in parola sarebbero stati determinati e incassati riferendosi, evidentemente (si reputa), agli originari importi degli oneri contributivi successivamente corretti e rideterminati perché palesemente, come appresso più ampiamente si avrà modo di esporre, del tutto erronei.

Ne consegue la piena esistenza nella fattispecie dell'elemento oggettivo costitutivo della responsabilità erariale contestata al convenuto dalla Procura erariale.

3.1.1. Infatti, è priva di fondamento la censura dedotta col motivo sub 3.3 con la quale, richiamando l'art 36 del Regolamento Edilizio Comunale concernente le altezze minime e le modalità d'isolamento dei sottotetti adibiti ad abitazioni o uffici e l'art. 22 punto 10, riguardante

i limiti di altezza dei fabbricati e dei limiti di possibile deroga dei volumi tecnici, si sostiene l'erroneità del calcolo degli importi come rideterminati dal Comune.

Invero, è palese e noto che le norme regolamentari del Comune in materia edilizia, come quelle richiamate dal convenuto, riguardano le modalità costruttive dell'edificazione, mentre in tema di oneri di urbanizzazione e di costruzione rileva l'art. 16 del D.P.R. 6.6.2001 n. 380 che è, peraltro, norma primaria rispetto a quella regolamentare comunale e vigente da tempo anteriore al rilascio dei permessi di costruire in questione, e ciò senza considerare che i detti oneri, quali contributi compensativi dell'ulteriore carico urbanistico riversato sulla collettività e di compartecipazione all'incremento di valore della proprietà immobiliare, sono concetti di remota acquisizione legislativa risalente nel tempo alla legge n. 10/1977 (artt. 1 e 3).

Il suddetto art. 16 del citato D.P.R., infatti, in ripetizione e successione delle norme della menzionata legge n. 10/1977, stabilisce che il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché del costo di costruzione.

Ed è di giurisprudenza remota, univoca e consolidata, l'affermazione per la quale ciò che rileva per l'insorgenza dell'imposizione contributiva è, contrariamente a quanto si adombra dalla difesa del convenuto, il carico urbanistico; ed è parimenti altrettanto consolidato

l'orientamento secondo cui il mutamento di destinazione d'uso da "non abitabile" in "abitabile" del sottotetto comporta un ulteriore e autonomo carico urbanistico.

Sotto quest'ultimo profilo, che è quello che più direttamente interessa la fattispecie in esame, si deve osservare che il passaggio del sottotetto dal tipo di locale unicamente destinato a mero servizio indispensabile per fruire dell'immobile ad uso abitativo a cui esso è strettamente connesso, come i c.d. volumi tecnici, a locale di normale fruibile abitabilità, comporta la costituzione di una nuova e diversa autonomia strutturale e funzionale del locale con conseguente ulteriore carico urbanistico nella zona in cui lo stesso s'insedia anche in inerenza ai prestabiliti standard urbanistici, per cui a tale trasformazione di tipi di utilizzazione non omogenei non può non conseguire il regime giuridico previsto per la nuova o diversa categoria di uso dell'immobile.

Al riguardo la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che si definisce volume tecnico, per il quale può affermarsi l'insussistenza di carico urbanistico, quello non impiegabile né adattabile ad uso abitativo e comunque privo di qualsivoglia autonomia funzionale, anche solo potenziale, perché strettamente necessario per contenere, senza possibili alternative e comunque per una consistenza volumetrica del tutto contenuta, gli impianti tecnologici serventi la costruzione principale per essenziali esigenze tecnico-funzionali della

medesima e non collocabili, per qualsiasi ragione, all'interno dell'edificio (cfr. ex multis Cons. di Stato Sez. IV 7/7/2020 n. 4358; id. Sez. VI 23/9/2022 n. 8170).

Alla luce dei richiamati principi giurisprudenziali nessuno dei sottotetti per cui è controversia è riconducibile al tipo di volume tecnico servente l'immobile a cui si collega, incluso qualche caso, pur specificamente additato dalla difesa del convenuto (motivo 3.4 lettera "a"), nel quale solamente formalmente o esplicitamente non viene indicato il mutamento di destinazione d'uso da non abitabile ad abitabile.

3.1.2. Sono infondate inoltre le censure del motivo 3.4 sub "b" e 3.5, con le quali si deduce la non applicabilità delle sanzioni previste dall'art. 42 del D.P.R. n. 380/2001 per ritardato o omesso pagamento dei contributi, affermandosi ancora che i beneficiari dei permessi di costruire avrebbero pagato il contributo a essi richiesto nell'originario importo poi rideterminato dal Comune; si sostiene che, pur ammettendo l'erroneità dell'originaria determinazione degli oneri contributivi, il mancato pagamento non sarebbe imputabile alla volontà dei beneficiari dei permessi di costruire; e si deduce la prescrizione per decorso quinquennale ai sensi dell'art. 2948 c.c. e non decennale, degli interessi legali sugli importi per sanzioni.

In proposito, è sufficiente ribadire che gli importi originariamente determinati dal convenuto e pagati dai beneficiari dei permessi di costruire erano e sono palesemente erronei perché non conformi ai

canoni che tengono conto del carico urbanistico di appesantimento della zona territoriale d'interesse, al contrario di quelli rideterminati dal Comune a correzione dei precedenti, e pertanto sussistono i presupposti del mancato pagamento dei giusti importi differenziali e la conseguente violazione dell'art. 42 del D.P.R. n. 380/2001, prevedente le specifiche sanzioni per il ritardato o omesso pagamento del contributo relativo al costo di costruzione, graduate secondo l'entità temporale del ritardo o dell'omissione che nella fattispecie in esame va oltre quello massimo di giorni 240.

Si evidenzia inoltre che rileva nella controversia in esame la sussistenza o meno della responsabilità erariale del prevenuto nel mancato obbligatorio esercizio del potere sanzionatorio e non l'imputabilità o meno ai beneficiari dei permessi di costruire del mancato pagamento delle sanzioni; e parimenti anche a riguardo dell'evocata prescrizione quinquennale delle sanzioni si deve ripetere che nella fattispecie, trattandosi di responsabilità erariale, rileva unicamente la sussistenza o meno della responsabilità del convenuto rispetto alla quale questi, semmai, aveva l'obbligo di evitare l'inutile decorso prescrizionale, pur se quinquennale.

3.2. Sussiste anche l'elemento costitutivo della responsabilità erariale ascrivibile al convenuto Pitocchi sotto il profilo soggettivo, e ciò quantomeno per colpa grave.

Si deve osservare e ribadire che i principi in tema di calcolo degli oneri

di urbanizzazione e di costruzione in relazione all'entità del carico urbanistico di appesantimento della zona oggetto del permesso di costruire, come innanzi è stato chiarito, sono acquisizione remota e di ordinaria conoscenza e prassi per l'operatore del settore, il quale ha al riguardo l'obbligo d'ufficio di possederli come normale bagaglio di pratica ed esperienza operativa.

Per tali ragioni il comportamento del Pitocchi evidenzia la palese violazione degli obblighi di servizio e l'assenza di quel minimo di diligenza richiesto nel caso concreto, avendo senza ragione omesso il recupero degli oneri di urbanizzazione e di costruzione come confermato anche dal suo atteggiamento poco prudente, atteso che si è disinteressato dell'esito delle pratiche edilizie dopo il rilascio nonchè in occasione del passaggio di consegne con i successivi dirigenti del Settore, non avendo rappresentato agli stessi la problematica connessa al recupero dei predetti oneri.

Ne consegue l'infondatezza delle censure del convenuto volte ad escluderne la responsabilità amministrativa.

4. E' fondato invece il motivo col quale il convenuto sostiene che il danno erariale non va posto per l'intero a suo carico ma deve essere riferito all'entità temporale durante la quale egli ha svolto l'incarico di Responsabile del Servizio Tecnico.

Nella fattispecie il danno erariale, come in precedenza è stato accennato, nasce dalla prescrizione dei crediti contributivi la quale,

come è noto, è soggetta a termine decennale e quindi, essendo stati i permessi di costruire rilasciati nel 2004 e nel 2005, essa si è verificata rispettivamente nel 2014 e nel 2015.

L'odierno convenuto, come è pacifico in giudizio, ha svolto le funzioni di Responsabile del Servizio Tecnico dal 2000 al 2009, conseguendone che non può attribuirsi al medesimo l'intera responsabilità per il mancato introito finanziario in favore del Comune. In materia va infatti evocato il principio per il quale l'incolpato risponde del suo operato limitatamente al periodo temporale per il quale egli ha male amministrato la cosa pubblica, sicchè il danno erariale quantificato per l'intero dalla Procura contabile in € 117.872,39 va, a riguardo del Pitocchi, proporzionalmente ridotto tenendosi conto degli anni effettivi della sua reggenza dell'Ufficio, nonché, stante l'assenza di consegne tra predecessore e successore nell'Ufficio, di un congruo ulteriore periodo necessario al successore per rendersi conto dello stato dell'ufficio e del corso delle relative pratiche.

E, dunque, considerato il periodo temporale in cui l'ing. Gennaro Pitocchi è stato responsabile dell'U.T.C. e lo spiegato necessario suddetto breve allungamento temporale, la responsabilità erariale va a lui addebitata nella misura del 60% degli importi di denaro differenziali tra le somme incassate e quelle dovute e non introitate: queste, come risulta dalla relazione dell'U.T.C. del Comune depositata il 6/7/2022 ammontano a € 42.495,61, ne consegue che il 60% di tale

somma, addebitabile al convenuto, è pari a € 25.497,366, alla quale va aggiunto il 40% per le sanzioni ex art. 42 del D.P.R. n. 380/2001, relative al mancato o ritardato pagamento degli oneri di costruzione.

Sull'importo complessivo, risultante da quanto appena innanzi stabilito, decorrono i cespiti aggiuntivi relativi alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali nei sensi e nelle modalità che appresso si indicano.

5. Al riguardo, si deve ricordare che l'illecito contabile ha natura di debito di valore e non di valuta e pertanto il credito originario va attualizzato nel suo originario valore mediante la rivalutazione monetaria che ha la funzione di ripristinare la situazione patrimoniale antecedente all'evento dannoso, mentre gli interessi legali per ritardato pagamento del debito (lucro cessante) sono volti a compensare il mancato uso del denaro, precisandosi che, per evitare un'ingiustificata locupletazione del creditore (c.d. effetti moltiplicativi), gli interessi non vanno computati sulla somma originaria né sulla somma rivalutata al momento della liquidazione del danno, ma vanno calcolati sulla somma originaria rivalutata anno per anno secondo i criteri seguiti costantemente dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, tenendosi conto dei coefficienti nazionali di rivalutazione elaborati dall'ISTAT relativi ai prezzi di consumo per le famiglie di operai e impiegati (Cfr. Corte conti Sez. Riunite 6/2/1993 n. 837; Cass. S.U. 17/2/1995 n. 1712; id. Sez. III 10/3/2006 n. 5234; Corte dei conti

Sez. I App. 2/3/2004 n. 74; Corte dei conti Sez. giurisdizionale per la Campania 13/8/2010 n. 1494; id. 22/1/2020 n. 84).

Si deve aggiungere che, trattandosi di liquidazione del danno attivato dal creditore, gli interessi e la rivalutazione monetaria va attribuita in giudizio in via automatica; e che il dies a quo del decorso della rivalutazione e degli interessi, nel caso in esame, va individuato nella data di avvenuta prescrizione dei crediti contributivi per inutile decorso del termine ordinario decennale, mentre il dies ad quem è la data di pubblicazione della presente sentenza.

Pertanto, dalla pubblicazione della presente sentenza sull'intero importo dovuto decorrono gli interessi c.d. corrispettivi ex art. 1282 comma 1 c.c., che si fondano sulla naturale fecondità del denaro, posto che da tale evento i debiti con la loro determinazione o l'agevole determinabilità divengono certi, liquidi ed esigibili convertendosi in tal modo da debiti di valore a debiti di valuta.

6. Dal descritto quadro di determinazione dei crediti vantati dal Comune nei confronti del convenuto in conseguenza dell'accertata parziale responsabilità di questi nel mancato introito delle integrali somme per gli oneri contributivi in controversia, deriva anche la parziale infondatezza dell'ultimo motivo di gravame col quale si deduce l'erroneità della determinazione dell'ammontare del danno prospettato dalla Procura erariale.

7. Le spese dell'intero giudizio, tenuto conto sia del precedente

esito del giudizio di appello sia del parziale accoglimento delle domande attoree, configurabili alla stregua di una ipotesi di reciproca soccombenza, possono essere interamente compensate ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c.

PQM

la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Campania, definitivamente pronunciando sulla domanda come in atti proposta dalla Procura regionale:

- accoglie in parte la domanda attorea e condanna il Pitocchi al risarcimento in favore del Comune di Teverola del danno erariale quantificato nei termini e importi di denaro stabiliti e calcolati come da motivazione;
- spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso a Napoli, nella Camera di consiglio del 12 gennaio 2023.

Estensore	Presidente
Michele Minichini	Paolo Novelli
(firma digitale)	(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 24/03/2023

X Il Direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)

Il funzionario
Dott.ssa Filomena Manganiello
(firma digitale)